

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 15/04/2014

PARAMETRI PER L'ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI INTEGRATI NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI

Per l'ottenimento dell'integrazione nella sezione ordinaria dell'Albo, l'Avvocato Stabilito che abbia esercitato per almeno 3 anni dalla data di iscrizione alla Sezione Speciale e che non abbia svolto la prova attitudinale di cui all'art. 8 del D.lgs 115/92, deve dimostrare di aver svolto la professione di avvocato con il titolo professionale di origine, in modo effettivo e regolare ossia in via continuativa come previsto dall'art. 12 D.lgs 115/92;

La domanda per la dispensa, ovvero l'integrazione, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine e corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché di tutte le informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale.

Il Consiglio dell'Ordine verifica la regolarità e l'esercizio effettivo dell'attività esercitata anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e può invitare l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta come previsto dall'art. 13 D.lgs 115/92.

Il Consiglio dell'Ordine, nei confronti dell'avvocato Stabilito che con 3 anni di iscrizione abbia trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, può valutare, sulla base di un colloquio se sia idoneo ad ottenere la dispensa dalla prova attitudinale come previsto dall'art. 14 D.lgs 115/92.

Per tali motivi al fine di assicurare, l'ottemperanza di quanto sopra evidenziato viene richiesto all'avvocato Stabilito di dare dimostrazione delle esperienze professionali maturate in territorio nazionale indicando cronologicamente le udienze in cui si è intervenuti, gli attestati di partecipazione a convegni, corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'Ordinamento Forense e alla Deontologia Professionale nonché, allegare gli atti giudiziari, le missive redatte ed

ogni documento equipollente atto a dimostrare l'esercizio effettivo e regolare delle attività in un numero minimo di 10 e massimo di 15 per ogni anno di iscrizione.

Le allegazioni dovranno dare prova dello svolgimento dell'attività nell'ambito del circondario di iscrizione anche se variato in seguito a richieste di eventuali nullaocta per altri Fori.

Ciò in ossequio alla disciplina del Foro professionale, che impone quale Foro obbligatorio quello ove detta attività viene esercitata in modo stabile e continuativo.

Qualora l'avvocato si avvalga, per l'esercizio della sua attività di una pluralità di sedi il domicilio professionale andrà inteso come quello coincidente con il centro principale di attività, tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni erogate.